

Civile Ord. Sez. 1 Num. 17789 Anno 2026
Presidente: ACIERNO MARIA
Relatore: SCALIA LAURA
Data pubblicazione: 04/06/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19491/2025 R.G. proposto da:

Andreola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Maiolino giusta procura
speciale in atti e con domicilio digitale ex lege

-ricorrente-

contro

Bassan Vittorio & Figli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giorgio Spadotto giusta
procura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2676/2025
depositata il 31/07/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dal
Consigliere Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. Andreola, società a r.l., ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato l'impugnazione del lodo arbitrale dalla parte proposta, con esclusione del dedotto eccesso di potere degli arbitri che avrebbero pronunciato secondo diritto e non secondo equità necessaria, in violazione della clausola compromissoria.

2. Nell'ante fatto di lite, espone la ricorrente che tra la stessa e Bassan Vittorio & Figli S.r.l, nelle vesti, rispettivamente, di subcommittente e subappaltatrice, era insorta controversia che era stata devoluta dalle parti alla cognizione arbitrale secondo l'art. 26 del contratto di subappalto tra loro concluso il 9.12.2021, che espressamente prevedeva che gli arbitri avrebbero deciso secondo equità.

3. Il collegio arbitrale, investito della cognizione della lite, avrebbe riconosciuto il carattere equitativo del giudizio, affermando che diritto ed equità possono coincidere, e deciso in applicazione di norme di diritto, con particolare riguardo ai termini di decadenza dall'azione per vizi di cui agli artt. 1667 e 1670 c.c., rigettando le istanze istruttorie formulate dalla subcommittente Andreola.

4. La Corte d'Appello, a sua volta chiamata a pronunciare sull'impugnazione del lodo, ha respinto la censura dell'appellante, subcommittente, che denunciava l'eccesso di potere in cui sarebbero incorsi gli arbitri per avere negato, aprioristicamente, il giudizio di equità ovvero per avere deciso secondo diritto, nonostante la difformità tra diritto ed equità emergesse in concreto e, segnatamente, in tema di decadenze, in adesione al principio per cui gli arbitri possono applicare il diritto ove ritenuto coincidente con l'equità.

La Corte di merito ha ritenuto che la devoluzione agli arbitri di decidere "secondo equità" comporti che è rimessa alla loro valutazione anche l'evidenza se l'equità corrisponda al diritto, senza che occorra una

particolare motivazione sulla ritenuta corrispondenza, nella fattispecie concreta, del diritto all'equità.

I giudici di appello hanno altresì ritenuto la non fondatezza delle ulteriori censure sulla mancanza-inesistenza della motivazione in ragione della denunciata contraddittorietà delle argomentazioni. Era chiaro, infatti, il ragionamento adottato dagli arbitri, che avevano valorizzato il lungo tempo intercorso, pari a sedici mesi, per la denuncia dei vizi al fine di ritenere corrispondente ad equità, nella singola ipotesi esaminata, "valorizzare nondimeno una tale rilevante "tardività".

La Corte territoriale ha ancora negato la pure dedotta contraddittorietà della motivazione per difetto degli estremi, rimarcati dalla giurisprudenza di legittimità, sul contrasto tra motivazione e dispositivo e tra le parti della motivazione.

5. Resiste con controricorso Bassan Vittorio & Figli S.r.l.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso l'eccesso di potere e denuncia la violazione degli artt. 822 e 829 n. 4 c.p.c.

Richiamando costante giurisprudenza di legittimità, la ricorrente deduce che l'indicato vizio ricorre laddove gli arbitri escludono a priori i poteri equitativi oppure quando, riscontrata una difformità tra equità e diritto, decidono comunque secondo diritto.

Nel caso di specie, tanto sarebbe avvenuto perché gli arbitri avrebbero fondato il loro ragionamento su un'equiparazione astratta tra diritto ed equità, escludendo così, in radice, il ricorso al giudizio equitativo.

Il collegio arbitrale pur avendo espressamente riconosciuto che il ricorso al criterio equitativo avrebbe consentito il superamento delle maturate decadenze, ha, ciò nonostante, fatto applicazione del diritto positivo, integrando, in tal modo, entrambe le figure sintomatiche di eccesso di potere con l'esclusione a priori dell'esercizio dei poteri equitativi e con il decidere secondo diritto.

4.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 111 della Costituzione, 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, e fa valere la nullità della sentenza per motivazione apparente.

La Corte d'Appello si sarebbe limitata a riportare l'indicata censura, per poi obliterarla totalmente, e, limitandosi a riaffermare quanto ritenuto dagli arbitri, non avrebbe verificato, in concreto, la sussistenza dell'eccesso di potere.

Sarebbe mancata una reale valutazione critica dei motivi di appello e la decisione si sarebbe risolta in una adesione meramente assertiva al lodo.

4.3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, in via subordinata o alternativa come precisato nella memoria illustrativa, la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. e quindi omesso esame del primo motivo d'appello.

La Corte di merito senza confrontarsi con la censura sostanziale avrebbe omesso, di fatto, di pronunciarsi su un motivo decisivo dove la mancata risposta sostanziale viene equiparata all'omessa pronuncia, con conseguente nullità della sentenza.

5. La controricorrente ha dedotto l'inammissibilità dei motivi per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. nella genericità delle censure e per avere introdotto critiche non consentite relative ad un asserito vizio di motivazione, e, ancora, ai sensi dell'art. 360-bis, primo e secondo comma, c.p.c., per avere la Corte d'Appello rigettato il gravame

richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione senza che il ricorso offrisse elementi per mutarlo.

La controricorrente ha comunque fatto valere anche la non fondatezza delle censure.

6. Il primo motivo è infondato.

È erronea la premessa da cui muove la censura e cioè che la clausola compromissoria (art. 26 del contratto di subappalto del 9.12.2021, secondo cui: "Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto che non fosse pacificamente risolta tra le parti, sarà deferita ad un collegio di arbitri composto da tre membri, ... Gli arbitri decideranno secondo equità ... ed i lodi non saranno impugnabili"), devolvendo la controversia ad arbitri chiamati a decidere secondo equità, avrebbe imposto ai giudici privati la decisione secondo l'indicata regola, con conseguente illegittimità dell'applicazione di norme di diritto.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, la devoluzione della controversia agli arbitri "secondo equità" non esclude che gli stessi possano ritenere, nell'esercizio del potere valutativo loro attribuito, la coincidenza tra il criterio equitativo e la soluzione di diritto, senza necessità di esplicitare una distinta motivazione sul punto, essendo tale coincidenza desumibile anche implicitamente dal complesso argomentativo della decisione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16553 del 31/07/2020; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23544 del 16/10/2013; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18452 del 08/09/2011).

Nel caso di specie, la Corte di merito ha correttamente rilevato come il collegio arbitrale non abbia negato in radice il ricorso all'equità, valorizzando – e tanto ha fatto proprio in chiave equitativa – il rilevante lasso temporale, pari a sedici mesi, intercorso tra l'esecuzione dell'opera e la contestazione dei vizi, circostanza decisiva ai fini del rigetto dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla sub-affidataria.

Si tratta di valutazione di merito non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

In ogni caso, anche laddove gli arbitri avessero deciso secondo diritto e non secondo l'equità prescritta dall'accordo delle parti, tanto avrebbe potuto essere censurato, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4, c.p.c. soltanto per il caso in cui una tale decisione fosse stata adottata nell'erronea convinzione di dover decidere secondo diritto, ovvero di non poter decidere secondo equità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18452 cit.), il che non è avvenuto secondo il principio puntualmente riportato nell'impugnata sentenza che sfugge al sollecitato sindacato di legittimità.

Le ragioni esposte dalla Corte d'Appello, pianamente espressive della giurisprudenza di legittimità, sostengono del motivo finanche l'inammissibilità ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.

7. Il secondo motivo è infondato e finanche assorbito dalle ragioni per le quali si è rigettato il primo.

Ammesso l'autonomo rilievo della censura (che sostanzialmente contesta nella forma la decisione il cui merito è stato scrutinato e qualificato come corretto, negli esiti, dall'esame del primo motivo), essa è infondata e finanche inammissibile.

La critica tenta infatti di far valere una generica deduzione di un preteso vizio di motivazione (come tale, di per sé inammissibile, nella formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.) relegandolo, come in questo caso, nell'ipotesi di cui all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Il sistema delle impugnazioni arbitrali è un giudizio a critica vincolata speciale e il vizio di "motivazione apparente", in detto contesto, segue regole specifiche, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 11 c.p.c., che riguardano il contrasto tra le diverse parti del dispositivo, o tra i motivi e il dispositivo, e fra parti interne della motivazione, ma solo allorché, in quanto si tratta di vizio non espressamente previsto tra i vizi che comportano la nullità del lodo, l'indicato contrasto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass.,

Sez. 1, Ordinanza n. 2747 del 05/02/2021; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 291 del 12/01/2021; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11895 del 28/05/2014).

La sentenza della Corte d'Appello ha correttamente scrutinato la dedotta nullità nei suoi circoscritti contenuti e, in quanto tale, essa non si lascia apprezzare, a sua volta, come nulla, essendo agevolmente ricostruibile il principio e la sua applicazione nella disamina della dedotta nullità.

8. Il terzo motivo, formulato subordinatamente al mancato accoglimento del primo, per omesso esame del primo motivo d'appello è infondato, avendo la Corte compiutamente esaminato il primo motivo di appello.

Il vizio di omessa pronuncia può ritenersi sussistente soltanto ove manchi completamente quel provvedimento giurisdizionale indispensabile per la risoluzione del caso concreto (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18491 del 12/07/2018; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017).

9. Conclusivamente il ricorso è infondato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019)

P.Q.M.

La Corte,
rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026.

La Presidente

Maria Acierno

Corte di Cassazione - copia non ufficiale